

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER**  
**L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**  
**SOCIALI AGEVOLATE**

# INDICE

## **PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1: Finalità del regolamento
- Art. 2: Definizione di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- Art. 3: Definizione di nucleo familiare
- Art. 4: Definizione di minimo vitale e fasce di reddito
- Art. 5: Controllo sulle dichiarazioni
- Art. 6: Tutela della Privacy e diritto di informazione

## **PARTE SECONDA: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

- Art. 7: Destinatari degli interventi
- Art. 8: Finalità degli interventi
- Art. 9: Condizione generale per l'accesso ai contributi economici
- Art. 10: Documentazione richiesta
- Art. 11: Programmazione degli interventi
- Art. 12: Erogazione dei contributi economici
- Art. 13: Tipologie di contributi:
  - A) contributi economici ordinari;
  - B) contributi economici straordinari;
  - C) contributi economici urgenti per indigenti di passaggio;
  - D) contributi per rette di ricovero di anziani o inabili;
  - E) assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita
  - F) altra tipologia di contributi e modalità di compartecipazione alla spesa;

# **PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1: Finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'accesso alle prestazioni sociali o assistenziali, non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. I non residenti possono accedere alle prestazioni sociali o assistenziali nei modi e nei limiti previsti dai Regolamenti posti per la disciplina dei singoli servizi con l'applicazione di quote e/o rette di partecipazione nelle misure stabilite.

## **Art. 2: Definizione di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**

La valutazione della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia sarà effettuata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 così come modificati dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e dai successivi regolamenti attuativi, oltre che da eventuali modifiche di legge che dovessero entrare in vigore successivamente all'approvazione del presente regolamento. Da essa si ricaverà l'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE. Il richiedente la prestazione agevolata presenterà la dichiarazione sostitutiva e il Settore Sociale rilascerà l'attestazione provvisoria, sui modelli conformi ai regolamenti ministeriali.

Il Settore Sociale utilizza oltre ai modelli ministeriali l'Allegato (A), fac-simile di autodichiarazione con notizie integrative relative alla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare, rispetto all'ISEE (altre entrate non fiscalmente rilevabili, entrate non soggette a ritenute, assegni di invalidità o accompagnamento, contributi da enti pubblici, ...).

Il termine "reddito" si riferisce al reddito ISEE.

## **Art. 3: Definizione di nucleo familiare**

Il nucleo familiare viene definito ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 4: Definizione di minimo vitale e fasce di reddito**

In base all'ISEE si determina: il "minimo vitale" o "reddito di indigenza", ossia il livello di reddito al di sotto del quale il nucleo familiare si trova in una situazione di indigenza, in corrispondenza di un ISEE pari all'importo dell'assegno sociale dell'INPS per l'anno precedente a quello di riferimento, incrementato del 20%, e le seguenti fasce di reddito:

<b>Fascia A Indigenza</b>	<b>Fascia B</b>	<b>Fascia C</b>	<b>Fascia D</b>	<b>Fascia E</b>	<b>Fascia F</b>
Limite massimo: ISEE = assegno Sociale INPS+20%	Limite massimo: ISEE = ISEE di indigenza + 40%	Limite massimo: ISEE = ISEE di indigenza + 80%	Limite massimo: ISEE = ISEE di indigenza + 120%	Limite massimo: ISEE = ISEE di indigenza + 160%	ISEE superiore all'ISEE di indigenza maggiorato del 160%

È in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare ai criteri meramente reddituali, per particolari situazioni opportunamente documentate e dopo attenta valutazione da parte dell'Assistente Sociale referente. Nei casi in cui il tenore di vita complessivo del nucleo familiare, che i servizi si riservano di accertare nei modi consentiti dalla normativa vigente, risulti elevato, è possibile prevedere una maggiorazione concordata del contributo da porre a carico dell'utente.

### **Art. 5: Controllo sulle dichiarazioni**

Nell'ambito delle proprie competenze e ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00, il Comune potrà effettuare controlli relativi alla veridicità delle informazioni dichiarate. Il controllo potrà essere a campione sulle domande pervenute oppure mirato sulle singole istanze, in particolare quando sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate in particolare:

- contraddittorie rispetto ad altri fatti, stati e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o in precedenza;
- contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune;

In una prima fase l'Ufficio competente chiederà la documentazione necessaria ad altri uffici pubblici se possibile, oppure direttamente all'interessato, in spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare il controllo medesimo. Nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio provvederà ad attivare i controlli e gli accertamenti, secondo la vigente legislazione, anche attraverso convenzioni con gli Uffici competenti.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore Comunale adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

### **Art. 6: Tutela della Privacy e diritto di informazione**

L'attuazione del presente regolamento deve garantire che il trattamento dei dati personali e sensibili si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla Privacy.

# **PARTE SECONDA :**

## **INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

### **Art. 7: Destinatari degli interventi**

Il Comune può disporre, nei limiti delle risorse di bilancio, l'assegnazione di contributi economici, ai sensi degli artt. 9 e 59 della L.R. 1/86, a favore di persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.

### **Art. 8: Finalità degli interventi**

L'assegnazione di contributi economici intende perseguire le seguenti finalità:

- contribuire a ristabilire un equilibrio familiare gravemente compromesso per ragioni contingenti;
- garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona tra cui rientrano l'assistenza socio – sanitaria, e le necessarie contribuzioni in caso di ricovero presso strutture residenziali;
- favorire la socializzazione, l'educazione, l'integrazione di minori la cui famiglia versa in situazioni socio – economiche e/o ambientali svantaggiate o soggetti a provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- favorire la cura, la socializzazione, l'educazione, l'integrazione di adulti portatori di handicap.

### **Art. 9: Condizioni generali per l'accesso ai contributi economici**

Il contributo non può essere concesso a chi, essendo proprietario di più unità immobiliare, non le abbia concesse, ad esclusione dell'alloggio di abilitazione per sé, i figli ed i nipoti, in locazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di locazioni immobiliari.

### **Art. 10: Documentazione richiesta**

Salvo quanto previsto negli articoli specifici, i richiedenti devono presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, come da modelli ministeriali, per il calcolo dell'ISEE;
- b) dichiarazione sostitutiva con notizie integrative di cui all'Allegato A).

### **Art. 11: Programmazione degli interventi**

La programmazione degli interventi avverrà annualmente in sede di stesura del Piano Esecutivo di Gestione.

## Art. 12: Erogazione dei contributi economici

La competenza ad erogare i contributi, trattandosi di atto di gestione, è del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio ha, tuttavia, l'obbligo di comunicare alla Giunta Comunale, in ragione mensile, salvo casi d'urgenza, i progetti di intervento nonché l'eventuale cessazione anticipata dei progetti in parola.

La Giunta Comunale può, ove a conoscenza di elementi tenuto conto dei quali viene meno l'intervento istituzionale, dare indicazioni in ordine alla inopportunità e non necessità dell'avviamento del progetto.

## Art. 13: Tipologie di contributi

### A) CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Oggetto del contributo: per assistenza economica ordinaria si intende il contributo mensile finalizzato al raggiungimento del minimo vitale, assegnato nell'ambito di un progetto proposto dall'Assistente sociale e condiviso dall'utente. Il contributo può consistere nel pagamento diretto di utenze domestiche, canoni di locazione, generi alimentari, pasti, rette, tariffe o altre situazioni che evitano il disagio socio – economico.

Destinatari del contributo: possono essere destinatari del contributo economico ordinario le persone, in stato di bisogno, residenti nel comune o non residenti se previsto da norme specifiche, incapaci di provvedere autonomamente a se stesse o al proprio nucleo familiare. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto del reddito del richiedente e dei familiari conviventi, oltre che delle sostanze comunque possedute dal destinatario del provvedimento e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del richiedente. Per l'erogazione del contributo ordinario si terrà conto della valutazione dell'Assistente Sociale rispetto alle condizioni di salute, di età e delle circostanze che permettono alla persona di mantenere se stessa nell'ambito del proprio nucleo familiare nonché del tenore di vita mantenuto dal nucleo stesso.

Entità del contributo: l'entità del contributo dipende dal calcolo dell'ISEE equivalente, ad esso sommato il rapporto tra eventuali altri redditi a qualsiasi titolo percepiti e il parametro di cui al D.L.vo 109/1998, tabella 2 e sue modificazioni ed integrazioni, e non può essere superiore a quanto calcolato secondo la seguente tabella.

<b>a)</b>	<b>ISE</b>
<b>b)</b>	Altri redditi (indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, redditi non dichiarati, ...), detratto l'affitto non registrato per massimo di € 2.065 annui
<b>c)</b>	Reddito annuo disponibile per il nucleo [a+(b/parametro scala equivalenza ISEE) ]
	Importo contributo (minimo vitale – c)/12 mensilità

Protocollo di accesso al contributo: il contributo economico ordinario è assegnato all'utente nell'ambito di un progetto proposto dall'Assistente Sociale e definito nel corso di un processo di aiuto. La situazione problema può essere segnalata al Servizio Sociale dall'utente stesso, da parenti o conoscenti, da altri servizi o da associazioni/enti che svolgono attività sociale. La persona interessata

viene convocata per un colloquio con l'Assistente Sociale per una approfondita analisi della situazione e per verificare la possibilità di un progetto comune di lavoro nel quale il contributo sia necessario alla realizzazione delle finalità previste dall'art. 8.

Interruzione o sospensione del contributo: l'erogazione del contributo ordinario può essere sospesa o interrotta quando l'Assistente Sociale constata che sono venuti meno la situazione di bisogno ed i presupposti del progetto definito nel corso di un processo di aiuto. Della sospensione o interruzione del contributo viene data comunicazione all'utenza ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.

## **B) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI**

Oggetto del contributo: il contributo economico straordinario può essere concesso quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio – economico del nucleo familiare. La somma di denaro può essere erogata direttamente alla persona o all'Ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

Destinatari del contributo: possono essere destinatari di un contributo straordinario i residenti nel Comune, o non residenti, se previsto da norme specifiche, che si trovino in impreviste ed eccezionali situazioni di grave disagio economico. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto dei seguenti criteri generali: del reddito del richiedente e del nucleo familiare, delle sostanze possedute dall'interessato e dal suo tenore di vita.

Determinazione del contributo: l'entità del contributo straordinario è proposta dall'Assistente Sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura necessaria al superamento della condizione di bisogno e comunque non deve essere superiore rispetto al contributo ordinario determinato secondo quanto previsto dall'art. 13, paragrafo A).

Protocollo di accesso al contributo: la situazione problematica può essere segnalata al Servizio Sociale dall'utente stesso, da parenti o conoscenti, da altri servizi o associazioni/enti che svolgono attività sociale. La persona interessata viene convocata per un colloquio con l'Assistente Sociale per concordare l'entità del contributo da proporre in relazione al bisogno. Se le circostanze lo consentono il Responsabile del Servizio, nel concedere il contributo, concorda con il beneficiario la restituzione anche rateale, della somma erogata, dal momento in cui la situazione di grave e straordinario disagio economico è stata superata.

## **C) CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER INDIGENTI DI PASSAGGIO**

Oggetto del contributo: per interventi urgenti si intendono gli interventi, di scarsa entità, erogati ad indigenti di passaggio, non residenti nel Comune. L'erogazione può consistere in acquisto diretto di generi di prima necessità o buoni pasto, acquisto diretto di biglietti ferroviari personali per il raggiungimento della località di residenza del nucleo familiare, erogazione di contributi in denaro di modica entità nei casi in cui non si ritiene intervenire secondo le modalità indicate nei precedenti punti.

Destinatari del contributo: sono destinatari del contributo gli indigenti di passaggio, non residenti nel Comune allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. L'intervento, contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento della contingente situazione di bisogno, è comunicato alla Giunta Comunale.

## D) CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI O INABILI

Oggetto del contributo: oggetto del contributo è il costo delle rette di ricovero di persone anziane e inabili, ospiti presso strutture residenziali pubbliche o private.

Destinatari del contributo: sono destinatari del contributo le persone anziane e inabili, residenti nel Comune, non autosufficienti fisicamente, psichicamente o socialmente quando il loro reddito e quello di parenti obbligati al mantenimento e alla assistenza ai sensi degli artt. 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile è insufficiente a far fronte ai costi delle rette di ricovero.

Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto del reddito del ricoverando e dei familiari obbligati ai sensi degli artt. 143, 147, e 433 e seguenti del Codice Civile, delle sostanze comunque possedute dal ricoverando e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche dello stesso, secondo i seguenti criteri:

### **Reddito del ricoverato:**

si considera il reddito netto complessivo Irpef, più eventuali altre entrate (pensioni di invalidità/accompagnamento, rendite, depositi bancari o postali, CCT, BOT, depositi obbligazionari o azionari, fondi di investimento, ecc.), da esso dedotto circa il 10% per spese personali, per un valore non superiore a 750 € annui, [non verrà considerato il caso in cui in presenza di rendite immobiliari, di proventi da investimenti in titoli azionari o obbligazionari e di risparmio, di patrimonio mobiliare/immobiliare, detratti € 4.000 per eventuali spese funerarie, lo stesso sia sufficiente, con il reddito del ricoverato a coprire almeno un anno di retta di ricovero; in caso di cointestazione tra anziano ed altri soggetti si presume il totale possesso da parte dell'anziano, salvo dimostrazione contraria];

**Parenti tenuti agli alimenti (genitori, figli o affini), non conviventi** con il ricoverato: si determina l'ISEE equivalente per ogni nucleo familiare, e da esso si calcola quale quota massima di contribuzione, la seguente percentuale sull'ISEE equivalente:

Fascia A, indigenza:	nessuna contribuzione
Fascia B e C:	max 5% dell'ISEE
Fascia D e E:	max 10% dell'ISEE
Fascia F:	max 15% dell'ISEE

Nel caso in cui vi siano in tali nuclei familiari persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, queste non verranno considerate agli effetti dell'ISEE.

**Familiari (parenti o affini) conviventi con il ricoverato:** calcolo dell'ISEE equivalente secondo i criteri stabiliti nelle note introduttive, considerando a tutti gli effetti come nucleo familiare separato dal ricoverato.

Documentazione da presentare: il ricoverato dovrà presentare la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali e completa delle notizie integrative di cui all'Allegato (B), e analogamente per il nucleo familiare di ogni figlio, fatta salva la possibilità di contribuire interamente alla spesa, senza la



presentazione di dichiarazione sulla situazione economica. Basterà in tal caso una comunicazione di assunzione dell'intero onere.

Entità del contributo: l'entità del contributo viene calcolato quale differenza tra il costo complessivo annuo di ricovero e la capacità contributiva del ricoverato e dei suoi familiari. In caso di anziano senza alcun parente diretto, si terrà conto dei risparmi dello stesso e delle altre eventuali rendite, fatta salva una quota di riserva per lo stesso per le spese funerarie di massimo € 4.000.

Protocollo di accesso al contributo: la domanda di contributo può essere presentata dalla persona interessata al ricovero, dai suoi familiari o dall'istituto ospitante.

Prima di valutare la possibilità di contributo, l'Assistenza Sociale valuta la possibilità di soluzioni alternative, quali l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, eventualmente con l'aiuto di volontari e la possibilità di un progetto di affido familiare.

Nel caso di ricovero i parenti dovranno attivarsi per la ricerca della struttura residenziale che riterranno più idonea.

#### **. E) ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA GRATUITA**

Oggetto del contributo: oggetto del contributo è il costo della quota di partecipazione richiesta al cittadino per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prescritte da medici della struttura pubblica ed il costo della quota di partecipazione richiesta per i prodotti farmaceutici, non a carico del S.S.N. oltre che la quota fissa per ricetta.

Destinatari del contributo: hanno diritto all'assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita le persone, in stato di bisogno, residenti nel Comune, che necessitano di cure mediche. La valutazione del bisogno sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 13, punto A), del presente regolamento.

#### **. F) ALTRA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA**

Per quanto concerne i:

- **CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDI DI MINORI A FAMIGLIE**
- **CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ACCESSO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO I SERVIZI DIURNI**
- **CONTRIBUTO ECONOMICO/QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI**

**Si rimanda agli specifici regolamenti di volta in volta approvati, a livello di ambito, dal Tavolo delle Politiche Sociali .**

## ALLEGATO A)

### INTEGRAZIONE ALLA SITUAZIONE REDDITUALE

**ALTRI REDDITI (redditi da attività di lavoro non fiscalmente rilevabili, sussidi a diverso titolo da enti pubblici, indennità di accompagnamento o invalidità civile, ...)**

Soggetto percettore di reddito	REDDITO NON FISCALMENTE RILEVABILE	TIPOLOGIA DI REDDITO

### DETRAZIONI IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI / COMUNALI

Soggetto percettore di reddito	IMPORTO DI DETRAZIONE	TIPOLOGIA DI DETRAZIONE

AFFITTO PAGATO (canone non registrato): \_\_\_\_\_

SPESE: \_\_\_\_\_

Pogliano Milanese, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma

Note sulla situazione socio – economica

---

---

---

---

---

---